

Repubblica di San Marino, addì 21 marzo 2013

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti**Antonella Mularoni****Denis Amici**

I sottoscritti cittadini sammarinesi, valendosi delle facoltà loro concesse dagli Statuti e dalle leggi dell'antica Repubblica di San Marino si rivolgono all'Ecc.ma Reggenza affinché venga sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente istanza d'Arengo:

"I sottoscritti cittadini sammarinesi chiedono che venga regolato il "procedimento" relativo al c.d. reperimento di cose ritrovate, ad esempio così come già disciplinato nella vicina Italia agli artt. 927-930 del codice civile.

Tale disciplina colmerebbe una lacuna legislativa e darebbe direttive certe di comportamento sia per il caso di ritrovamento di oggetti smarriti sia per la determinazione del premio dovuto al ritrovatore.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente Istanza d'Arengo da parte delle LL.EE. e del Consiglio Grande e Generale si porgono deferenti ossequi."

| | |
|----------------------------------|----------|
| DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | |
| UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE | |
| PROTOCOLLO | |
| N° | 47432 |
| Data | 08-04-13 |

Art. 927. Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928. Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930. Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.